

Collaborazioni, ecco come cambiano

BRUNO BENELLI

Vita breve per le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle a progetto. Dal prossimo anno le co.co.co. e le co.co.pro. se ne vanno in soffitta, sostituite da nuove forme di collaborazioni più stringenti e meno fittizie, per evitare (pia illusione!) che nascondano rapporti di lavoro subordinato. Il decreto legislativo 81/2015 fa salva l'attuale disciplina per i contratti già in atto, ma i prossimi rapporti saranno semplicemente collaborazioni senza progetto.

La nuova disciplina prevede che siano classificati solo come lavori subordinati e non parasubordinati quelli che si concretano in attività esclusivamente personali, attività continuative nel tempo e organizzate non dal diretto interessato (si ricorda che stiamo

parlando di un lavoro autonomo) ma solo dal committente, il quale decide anche gli orari e i luoghi di lavoro. Se rispondono a questi requisiti la collaborazione è bocciata: è lavoro subordinato a tutti gli effetti. E ciò vale anche per quelle svolte dai titolari di partita Iva.

In sostanza la collaborazione deve sostanziarsi in attività che restano di fatto estranee alla organizzazione aziendale. E se il committente vuole essere sicu-

Addio ai co.co.co

e ai co.co.pro

Sanatoria per chi si mette in regola

ro che la collaborazione possa essere successivamente disconosciuta in sede di ispezioni Inps, Inail, o del Ministero del lavoro, può ricorrere alla commissione di certificazione. In buona sostanza in commissione il lavoro viene analizzato in tutti i suoi risvolti e se risultano soddisfatti i requisiti sopra indicati viene "certificato" il rapporto e gli altri Enti non potranno più contestarlo (sempreché continui a mantenere i requisiti).

Come in tutte le regole, anche qui sono previste eccezioni, nel senso che passa il vaglio anche la collaborazione svolta in forma personale nei seguenti cinque casi: 1) attività disciplinata da accordi collettivi nazionali per il trattamento economico e normativo; 2) professione intellettuale per la quale è richiesta l'iscrizione in appositi albi; 3) funzioni svolte per

organi di amministrazione, per il controllo delle società, per collegi e commissioni; 4) prestazioni per associazioni sportive di dilettanti affiliate alle federazioni nazionali, alle discipline associate, agli enti di promozione sportiva; 5) lavoro per pubbliche amministrazioni.

Prevista una sanatoria legale per i datori di lavoro privati che stanno assicurando i lavoratori come collaboratori mentre in realtà sono dipendenti a tutti gli effetti. Se costoro, a partire da gennaio 2016, procedono a riconvertire il rapporto secondo i canoni di legge, il decreto prevede la estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. A due condizioni: 1) i lavoratori interessati sottoscrivano un atto di conciliazione che mette una pietra sul passato; 2) il datore non receda dal contratto nei 12 mesi successivi.